



**Comune di Castelfranco Emilia**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE  
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

## **ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ**

E' istituito nel Comune di Castelfranco Emilia il Difensore Civico, secondo quanto previsto dall'art.11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità a quanto disposto dall'art.18 dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento ne disciplina l'istituzione ed il funzionamento.

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza.

Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

Il Difensore Civico comunale esercita le proprie funzioni nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dello Statuto e dal presente Regolamento, per la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti degli atti del Comune e della Pubblica Amministrazione in genere.

Interviene su istanza dei singoli cittadini o di una pluralità di essi in riferimento a fatti, provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti nell'attività degli uffici, dei servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei Consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune, partecipa, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il difensore civico è inoltre competente al riesame in caso di diniego a richieste d'accesso agli atti, ai sensi dell'apposito regolamento comunale.

L'intervento del Difensore Civico può avvenire anche di propria iniziativa.

## **ART. 3 - INTERVENTI IN ATTIVITA' DI ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Qualora il Difensore Civico comunale, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze d'uffici ed attività d'altre pubbliche amministrazioni, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale, è tenuto a concordare le opportune iniziative con i competenti Difensori Civici.

## **ART. 4 - CASI DI ESCLUSIONE DEL DIFENSORE CIVICO**

Il difensore civico non può intervenire:

- su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
- su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a Organi di Giustizia amministrativa, civile o tributaria;

- su atti o provvedimenti inerenti all'applicazione di accordi sindacali relativi al personale dipendente.

Il difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Non possono ricorrere al difensore civico:

- a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune relativamente ai rapporti inerenti al loro mandato;
- b) le Pubbliche Amministrazioni;
- c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei conti dell'Ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi a cui l'ente locale partecipa o che sono sottoposti al suo controllo, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'amministrazione o ad altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Non appartengono alla competenza del difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratto o convenzioni.

Il reclamo al difensore civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica, in alcun modo, il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

## **ART. 5 - REQUISITI**

Il Difensore Civico comunale, che ha compiuto l'età prevista dall'art.18, comma 4 dello Statuto Comunale è scelto fra i cittadini che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico – amministrativa.

I candidati in possesso dei requisiti di base previsti dall'art.18, comma 3 dello Statuto non devono, inoltre, avere:

- a) riportato condanne penali;
- b) riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione della carica, dal servizio o dall'albo professionale.

La competenza ed esperienza giuridico – amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza

maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.

Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano d'essere od essere stati:

- a) avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze politiche e sociali, con almeno 10 anni di iscrizione in albi professionali;
- b) docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno 10 anni;
- c) magistrati, avvocati dello Stato, notai, segretari comunali e provinciali in quiescenza;
- d) funzionari statali, regionali, degli enti locali e delle USL in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano, da almeno un quinquennio, la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'ente nel quale hanno prestato la loro attività.

## **ART. 6 - ELEZIONE**

L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con le norme stabilite dall'art.18, comma 2 dello Statuto.

La domanda per concorrere all'elezione, sottoscritta dai richiedenti, deve essere corredata:

- a) dal curriculum;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di auto certificazione.

Entro 30 giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto Comunale ed il presente Regolamento.

La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei all'Amministrazione Comunale.

Il Difensore Civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente Regolamento.

Il difensore civico dura in carica cinque anni dall'elezione ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza, termine oltre il quale il difensore civico decade dalla carica.

Entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico, il Consiglio Comunale deve attivare il procedimento per l'elezione del nuovo difensore civico.

### **ART.7 - INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA**

Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale, oltre ai cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 5 dello Statuto comunale, coloro:

- per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale ed a Sindaco.

Sono inoltre incompatibili alla carica i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 18, comma 6 dello Statuto comunale e coloro che:

- ricoprono una qualunque carica pubblica elettiva,
- ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale o hanno ricoperto tali incarichi nel triennio precedente alla presentazione della candidatura a Difensore Civico comunale,
- effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici con il Comune o con Enti, organi e istituzioni, che abbiano rapporto di convenzione o contrattuale con il Comune,
- sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio Comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico comunale.

Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio Comunale la contesta al Difensore Civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, il motivato invito a presentare le proprie contro deduzioni.

L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta.

Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove si ritenga che le cause di ineleggibilità o incompatibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore Civico comunale.

Le questioni in ordine alla sussistenza o alla sopravvenienza di cause d'ineleggibilità del Difensore Civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco o da ciascun Consigliere.

Qualsiasi cittadino può proporre segnalazioni direttamente al Sindaco.

I provvedimenti dichiarativi la decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

#### **ART. 8 - CESSAZIONE DALLA CARICA**

Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto il Difensore Civico comunale cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art.7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art.5;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui all'art.18, comma 9 dello Statuto comunale;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato allorché il Consiglio comunale ne abbia preso atto. Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili.
- d) per morte.

Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art.5, il Consiglio Comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni.

Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta.

In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

La revoca del Difensore Civico è disposta dal Consiglio Comunale e può essere assunta nei casi e secondo le procedure di cui al sopraccitato art.18, comma 9 dello Statuto comunale.

Quando la proposta è approvata il Consiglio Comunale dichiara la revoca del Difensore Civico, che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione esecutiva.

Alla notifica provvede il Sindaco, entro 10 giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad avviare il procedimento per il rinnovo della nomina del Difensore Civico, cessato per qualsiasi motivo, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta vacanza.

#### **ART. 9 - COMPETENZE ECONOMICHE**

Al Difensore Civico comunale, spetta una indennità mensile nei limiti fissati dall'art. 19, comma 5 dello Statuto.

Al predetto è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri Comunali, per la partecipazione, richiesta, alle adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale e di Commissioni previste o costituite in base a disposizioni di legge, delle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.

Al Difensore Civico comunale è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della Giunta qualora, per compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Le eventuali missioni di cui al comma precedente dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o da funzionario da questi delegato.

#### **ART.10 - ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI**

L'intervento del Difensore Civico comunale, può essere richiesto dai cittadini senza particolari formalità.

L'istanza può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento, può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

Il Difensore Civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

Nel caso in cui il Difensore Civico non abbia ottenuto con il suo intervento esito favorevole, ne da comunicazione all'interessato indicandogli, nel contempo, le azioni che ha facoltà di promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.

#### **ART. 11 - RAPPORTI CON GLI UFFICI**

Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente e del presente regolamento.

Ha diritto di accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa esservi opposto il segreto d'ufficio.

Segnala al Sindaco e/o altro organo, sulla base della previsione statutaria, il dipendente/funziario che senza giustificato motivo:

- a) impedisca o ritardi l'accesso del difensore civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica in esame;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal difensore civico;
- d) nella formulazione dell'atto o del provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal difensore civico;
- e) in generale ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.

#### **ART.12 - RELAZIONI CON IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Difensore Civico, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4 dell'art.19 dello Statuto, presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte ed innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli uffici dalla stessa dipendenti.

La relazione annuale del Difensore Civico comunale, dopo l'esame da parte del Consiglio, viene pubblicata.

#### **ART.13 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E SERVIZI**

Nel corso dell'anno il Difensore Civico può essere chiamato a partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari, del Consiglio Comunale e della Giunta comunale.

Può inoltre essere invitato alle conferenze dei servizi dell'Ente per riferire su particolari situazioni oggetto delle sue competenze o per contribuire nella formulazione di indirizzi e scelte degli organismi stessi volti a migliorare attività della Amministrazione pubblica.

#### **ART. 14 - RAPPORTI CON IL SINDACO**

Il Difensore Civico Comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni dirette agli Organi collegiali.



## **ART. 15 - RAPPORTI CON IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Segretario Generale in merito alle segnalazioni ricevute dal Difensore Civico comunale, che interessino eventuali disfunzioni dei servizi dell'Ente, coordinando l'azione degli uffici per assicurare l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati e per garantire il miglior esercizio della difesa civica.

## **ART. 16 - SEDE UFFICIO ED ATTREZZATURE**

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni.

L'ufficio d'intesa con il Difensore Civico viene dotato dell'arredamento e delle apparecchiature più idonee nonché dei testi e delle documentazioni giuridiche necessarie.

Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico:

- a) le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune,
- b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

Con apposito provvedimento viene proceduto all'istituzione dell'ufficio di segreteria del Difensore Civico.

Il numero degli addetti all'ufficio di difesa civica dovrà essere adeguato alle effettive necessità del servizio

Il personale dell'ufficio, prescelto d'intesa con il Difensore Civico, per principio generale, non svolgerà le relative mansioni in via esclusiva, ma in forma integrata con l'ufficio di appartenenza.

## **ART.17 - STRUMENTI DI INTERVENTO**

Il Comune assicura al difensore civico un'idonea sede e strumenti informatici adeguati al buon funzionamento dell'istituto.

Assicura inoltre la collaborazione di personale dipendente del Comune ed appartenente al Settore Affari Istituzionali, che coadiuvi il Difensore civico, in caso di necessità, nei compiti di mera segreteria.

## **ART. 18 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede, l'attrezzatura ed il personale incaricato per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

### **ART. 19 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI DI DIFESA CIVICA**

Per assicurare il coordinamento ed il migliore esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico comunale mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Il Difensore Civico può partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

### **ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato regionale di controllo, in conformità a quanto dispone l'art.126 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed esperite le procedure previste dallo Statuto.

La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dall'elezione ed entrata in carica del Difensore Civico comunale.

---